

TI_GERICHTE 36.2000.128 vom 26. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2000.128

FR: TI_GERICHTE 36.2000.128 du 26 septembre 2000

IT: TI_GERICHTE 36.2000.128 del 26 settembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione.

E. 2

Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione.

E. 4

È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative." 2.2. In concreto il ricorso è stato presentato l'8 novembre 2000, mentre la decisione è datata 26 settembre 2000 e quindi il gravame parrebbe di primo acchito tardivo. Tuttavia il provvedimento, per ammissione dell'istanza competente a pronunciarlo, non è stato notificato per raccomandata (VI). In proposito va rilevato che la decisione è un atto giuridico che va notificato. Non è però necessario che il destinatario ne accusi ricevuta. Di conseguenza la decisione produce i suoi effetti dal momento dell'avvenuta regolare notifica. Un provvedimento va in particolare considerato notificato se è giunto nella sfera di ricezione dell'interessato o di una persona autorizzata a riceverla. Poco importa che l'interessato prenda conoscenza o meno del suo contenuto (Pratique VSI 1993 pag. 115 consid. 4b, DTF 113 Ib 297 consid. 2a, DTF 109 Ia 18 consid. 4). La prova della notifica così come dell'istante in cui essa è avvenuta è a carico dell'amministrazione (C. Zünd, Kommentar Zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, p. 103 N 35 e giurisprudenza citata). In casu la convenuta non ha potuto dimostrare (V; VI) il momento della notifica, in quanto la decisione è stata inviata per posta semplice (cfr. DTF 121 V 6; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 64ss). Il ricorso non può quindi essere considerato tardivo. Del resto, a titolo abbondanziale, va rilevato che in data 8 ottobre 2000 la convenuta ha ricevuto uno scritto del marito della ricorrente che contestava chiaramente la decisione su reclamo. Già questo scritto, per i suoi contenuti, doveva essere considerato tempestivo ricorso ed essere trasmesso all'autorità competente, per esame e giudizio (DTF 120 V 415). Il ricorso è pertanto ricevibile. Nel merito 2.3. Oggetto del contendere è sapere se l'affiliazione di _____ all'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal, va considerata tardiva in virtù dell'art. 5 cpv. 2 LAMal e quindi l'assicuratore malattia deve chiedere un supplemento sul premio. Il ritardo intervenuto nell'affiliazione di _____ è stato infatti considerato scusabile dall'autorità competente nella decisione impugnata. Secondo l'art. 3 LAMal " 1 Ogni persona

domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri. 3 Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che: a. esercitano un'attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato; b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera".

L'art. 1 OAMal precisa in proposito che 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all'articolo 3 della legge. 2 Sono inoltre tenuti ad assicurarsi: a. gli stranieri con permesso di dimora ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), valevole almeno tre mesi" ... Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100). L' art. 5 LAMal prevede poi che " 1 Se l'affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l'assicurazione inizia dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l'inizio dell'assicurazione delle persone menzionate nell'articolo 3 capoverso 3." Per l'art. 7 OAMal infine " 1 I cittadini svizzeri che eleggono domicilio in Svizzera dopo aver soggiornato all'estero come pure gli stranieri con permesso di dimora o di domicilio ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera a sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal giorno in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l'adesione all'assicurazione è tempestiva, l'assicurazione inizia dal giorno della notifica del suddetto annuncio." 2.4. In DTF 125 V 76ss il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme, che, per le persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS) l'inizio dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa rammentata e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Nel caso esaminato il TFA ha concluso che la ricorrente, cittadina straniera, entrata in Svizzera per sposare un cittadino svizzero da cui ha avuto un figlio e che ha in seguito ottenuto un permesso di dimora, andava considerata domiciliata in Svizzera secondo l'art. 23ss. CCS in quanto intenzionata a stabilirsi durevolmente in Svizzera. Ai fini dell'inizio dell'assicurazione in quel caso facevano quindi stato gli art. 3 cpv. 1 e 5 cpv. 1 prima frase LAMal e non l'art. 3 cpv. 3 LAMal e le relative disposizioni esecutive. In concreto l'inizio dell'assicurazione coincideva quindi con l'acquisizione del domicilio e pertanto con l'entrata in Svizzera. 2.5. Il caso esaminato dal TFA è sostanzialmente identico a quello sottoposto a questa Corte. In effetti _____ è entrata in Svizzera con la figlia _____ nel mese di agosto 1999 per risiedere presso il futuro marito. La ricorrente si è sposata nel _____ 2000. In simili condizioni si può affermare che dalla sua entrata in Svizzera l'interessata era intenzionata a stabilirsi durevolmente in Svizzera dove si trovava pure il centro delle proprie relazioni (figlia e fidanzato) e dei propri interessi (cfr. DTF 123 III 100; DTF 125 V 78). In simili condizioni _____ va considerata domiciliata in Svizzera dal 5 agosto 1999, data dell'entrata in questo paese. L'obbligo assicurativo è quindi sorto a partire da questa data ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAMal. Poiché non risulta che le ricorrenti si sono assicurate ai sensi della LAMal, entro il

E. 5

la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55; STFA 10.9.1996 in re S. riguardante una modifica dei regolamenti interni di una cassa). La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 v. Cost. (DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI 2000 p. 223). Secondo questa Corte la buona fede dell'assicurato può, se adempiute le condizioni rammentate, giustificare un'affiliazione tardiva ed impedire quindi l'applicazione del supplemento di premio punitivo ("Strafzuschlag"). 2.10. In concreto, alla luce dello scopo perseguito con l'introduzione dell'istituto del supplemento sul premio, tendente da un lato ad evitare eventuali abusi e dall'altro – soprattutto - a sopperire al fatto che, durante la mancata affiliazione, l'interessato non ha contribuito alla solidarietà tra gli assicurati, e richiamata in particolare la giurisprudenza sulla buona fede, questa Corte ritiene che non si possa ammettere un comportamento scusabile del ricorrente, agente in vece della moglie, di natura diversa da quella non già ammessa dall'IAS in sede di reclamo. Non va infatti dimenticato come, nella decisione impugnata e differentemente dalla decisione dell'UAM del 28 agosto 2000, l'istituto resistente ha ammesso un "ritardo giustificabile" ed ha imposto un supplemento di premio per _____ dal gennaio 2000 e nessun supplemento di premio per _____. In concreto dagli atti risulta che l'insorgente si è assicurata per le cure mediche relative a malattia o infortunio presso la _____ - e non presso un istituto assicurativo autorizzato ad eseguire la LAMal - al momento dell'entrata in Svizzera, il fatto non è contestato ed è comprovato dalla documentazione prodotta. La polizza è stata poi rinnovata alla sua scadenza. La conclusione del contratto assicurativo in esame da parte del futuro marito della ricorrente è riconducibile all'indicazione fornitagli espressamente dall'ambasciata svizzera a _____ in data 23 aprile 1999 (X, allegato _). L'informazione, oltre a riferirsi chiaramente ad una situazione concreta e individuale, cioè alla copertura dei costi eventualmente causati da malattia e infortunio durante il soggiorno in Svizzera dell'interessata, è stata fornita da un'autorità competente in materia. In effetti il rilascio dei visti d'entrata avviene di regola per il tramite delle ambasciate. In tali circostanze il marito della ricorrente poteva in ogni caso ritenere autorizzata quell'autorità a fornire una simile informazione. L'indicazione fornita dall'organo in esame era inoltre senz'altro atta a ispirare fiducia e rispettivamente a indurre, come è avvenuto, il destinatario ad adottare un comportamento pregiudizievole e meglio a limitarsi inizialmente a concludere, invece di un contratto assicurativo ai sensi della LAMal dalla sua entrata in Svizzera (consid. 2.4), la citata polizza e a prolungarne gli effetti alla sua scadenza. Nel frattempo infine la legge non è mutata. In simili condizioni la buona fede della ricorrente dev'essere protetta fino al _____ 2000, data del matrimonio con _____, in seguito al quale, in data 11 febbraio 2000, ha ricevuto il permesso B annuale (XVII). In effetti solo fino a quel momento la dichiarazione dell'Ambasciata di _____ poteva essere propria a ispirare fiducia, in quanto si riferiva chiaramente alla copertura assicurativa relativa ad un soggiorno di durata limitata, che presupponeva una susseguente uscita dalla Svizzera (cfr. X e allegato _), non anche a quella relativa ad un soggiorno divenuto a tempo indeterminato in vista del matrimonio celebrato con _____ il _____ 2000, che ha permesso all'assicurata di ottenere, in data 11 febbraio 2000 il permesso B. Al momento della conclusione del matrimonio tra l'invitante e l'invitata, avvenuto il _____ 2000, un obbligo di affiliazione appariva quindi manifesto ed insufficiente – per il rispetto della legge - era la copertura per malattia ed incidente imposta dall'Ambasciata Svizzera. Visto

quanto sopra, l'affiliazione tardiva di _____ va considerata scusabile solo fino alla data del matrimonio, in base al quale ha ottenuto il permesso B, con effetto retroattivo a quella data (XVII). Di conseguenza la ricorrente non deve essere astretta a pagare il supplemento di premio per il mese di gennaio 2000, ma solo per il mese di febbraio. In simili condizioni il ricorso dev'essere parzialmente accolto e la decisione su reclamo modificata nel senso indicato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.